



Allegato A)

OCDPC 872/2022 – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 21
DEL 07 MARZO 2022.

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI
PROVENIENTI DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA ALLA CRISI POLITICA E
MILITARE IN ATTO.**

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022

il Dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio, nella sua qualità di
Soggetto Attuatore per l'emergenza Ucraina, come nominato dal Decreto del Presidente
della Regione n. 21 del 07/03/2022, Ing. Stefano Stefoni, nato a Civitanova Marche (MC) il
09-10-1961, domiciliato per la carica nella sede della Regione Marche (C.F. 80008630420
e P.I. 00481070423) via Gentile da Fabriano 3, 60125 - Ancona

E

L'associazione di categoria degli albergatori della Regione Marche
_____, qui rappresentata dal sig.:

(nome) _____, (cognome) _____, nato a
_____, prov. _____, il _____, C.F.

PREMESSO CHE:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 è stato dichiarato lo stato di
emergenza in relazione all'esigenza di assicurare, su tutto il territorio nazionale, fino al 31
dicembre 2022, il soccorso e l'assistenza ai cittadini ucraini che arrivano sul territorio
nazionale a seguito del conflitto bellico in atto nel loro Paese;

con il D. L. n. 14 del 25 febbraio 2022 sono state emanate le prime disposizioni urgenti per
fronteggiare la crisi in Ucraina;

con D.L. n. 16 del 28 febbraio 2022 sono state emanate ulteriori misure urgenti per
fronteggiare la crisi in Ucraina;



con l'Ordinanza n. 872 del 04.03.2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati definiti i primi interventi urgenti di protezione civile.

In particolare, con tale Ordinanza è assegnato al Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi dello stesso Dipartimento della Protezione Civile e, in qualità di Commissari delegati, dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti, nonché delle componenti e delle strutture organizzative del Servizio nazionale della Protezione Civile secondo un determinato modello operativo.

Nel quadro organizzativo delle azioni che la Regione Marche intende mettere in campo, tramite il Soggetto Attuatore come sopra nominato, così come previsto dall'art. 2 comma b) e successivi della succitata OCDPC n. 872/2022, si è ritenuto opportuno predisporre uno schema di accordo quadro con le singole associazioni di categoria degli albergatori del territorio della Regione Marche, che volessero aderire, in grado di assicurare la disponibilità di strutture alloggiative interessate, definendone:

- tariffe congrue e calmierate che tengano conto delle necessità degli ospiti che vengono dalle zone del conflitto, composte principalmente da anziani, donne, bambini, anche non accompagnati, ai quali sarà necessariamente assegnato un tutore dalle autorità competenti;
- condizioni uniformi di ospitalità.

Il presente schema di accordo quadro sarà poi oggetto di contrattualizzazione con ogni singola struttura ricettiva che abbia inteso dare la disponibilità tramite l'associazione di categoria, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici, D.lgs. 50/2016 e delle deroghe previste dall'OCDPC 872/2022.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate, convengono quanto segue:

Art. 1 – COMPITI DELLA REGIONE MARCHE E DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

Il presente accordo quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale, in sussidiarietà all'accoglienza prevista nei progetti CAS e SAI coordinati e gestiti dalle Prefetture – Uffici Territoriali di Governo e dai comuni aderenti, rimanendo pertanto prioritaria la disponibilità di strutture messe a disposizione delle Prefetture per i loro aspetti di competenza, ai fini dell'accoglienza, ben descritti nella succitata OCDPC 872/2022.

Le strutture messe a disposizione non saranno limitate nella loro attività di impresa al solo fine previsto dal presente accordo quadro, potendo ospitare anche altri utenti, né intende sostituire altri eventuali accordi già in essere.

L'Associazione di categoria, che sottoscrive il presente accordo quadro, ivi compresa la propria estensione sul territorio, è esonerata da ogni responsabilità inerente il rapporto tra la struttura ricettiva e le persone ospitate dalle stesse.

Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente accordo quadro, il Soggetto Attuatore, nominato dal Presidente della Regione mediante decreto n. 21 del 07/03/2022, provvederà



a sottoscrivere apposito contratto con ogni singola struttura ricettiva di volta in volta accreditata e utilizzata.

Al referente dell'Associazione di categoria sottoscrittrice del presente accordo quadro, spetta l'onere, a titolo gratuito, di gestire e coordinare, nel rispetto del principio della rotazione, le sistemazioni alloggiative di volta in volta richieste dalla competente struttura regionale (per i primi 6 mesi è prevista una necessità minima di n. 100 posti per ogni provincia sulla stima delle indicazioni pervenute dalle Prefetture); la classificazione minima richiesta alle strutture ricettive deve essere almeno di "2 stelle".

Al fine di garantire la rotazione, il referente dell'associazione procederà, nel caso di più strutture aderenti, ad assegnare al massimo un numero di circa 30 soggetti per ogni struttura, tenendo conto della necessità di non frazionare i nuclei familiari.

Qualora si addivenisse alla sottoscrizione di più accordi quadro con diverse associazioni di categoria, sarà adottato il criterio di rotazione secondo il quale, partendo dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro da parte dell'Associazioni, saranno assegnati un numero pari a circa 300 unità.

Art. 2 – ONERI A CARICO DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna a fornire il trattamento di pensione completa al costo di € 60,00 giornaliero/pro-capite, oltre l'iva.

Potranno anche essere previste le seguenti formule di ospitalità:

1. mezza pensione al costo di € 50,00 giornaliero/pro-capite, oltre l'iva
2. pernottamento e prima colazione al costo di € 35,00 giornaliero/pro-capite.

Tenuto conto che, nel periodo di permanenza di ogni singolo ospite, si possono configurare anche due o più delle succitate forme di trattamento, il gestore della struttura ricettiva dovrà tenere apposito registro dove verranno annotate:

- le modalità di ospitalità applicate
- data di ingresso
- data di uscita.

Considerando che, copia di tali registri dovrà accompagnare il documento di fatturazione, la Regione Marche si riserva di effettuare le opportune verifiche prima di procedere alla liquidazione delle spettanze.

Le tariffe suddette rappresentano un limite massimo, poiché qualora il listino della struttura ricettiva, vigente al momento della contrattualizzazione, preveda tariffe inferiori, si farà riferimento a quest'ultimo.

Nel caso di ospitalità di bambini di età inferiori ai 10 anni, le tariffe di cui sopra subiranno una riduzione pari al 50%.

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, si impegna a fornire, nel quadro tariffario sopra esposto, ivi comprese le minori tariffe relative al proprio listino:



- l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti, residence, case mobili ed altre tipologie ricettive, secondo le esigenze e la composizione dei nuclei familiari come identificati dalle autorità competenti, provviste di servizi igienici, TV, riscaldamento, acqua calda sanitaria;
- gli ordinari servizi di pulizia ed igiene come imposto dalle specifiche disposizioni vigenti (comprese le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) per la categoria ricettiva di appartenenza;
- il monitoraggio delle presenze, anche attraverso un eventuale applicativo messo a disposizione dalla Regione Marche, seguendo le relative indicazioni della competente struttura regionale.

Art. 3 – POSSESSO DEI REQUISITI

Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che verranno verificati con i controlli necessari dal Soggetto Attuatore, per il tramite della struttura regionale che si occupa delle liquidazioni delle spettanze, così come previsto dallo stesso Codice degli Appalti, nei tempi e nelle forme previsti dalla vigente normativa e dalle deroghe concesse dalla OCDPC 872/2022.

Qualora il gestore non risulti in regola, a seguito dei controlli e delle verifiche effettuate in merito ai requisiti di cui sopra, anche in relazione all'ospitalità (ivi compreso il mancato rispetto delle regole di ingaggio), si procederà alla risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già effettivamente erogate.

Art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione e cessa di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza dichiarato con apposito atto del Governo.

Qualora dovessero intervenire una o più modifiche delle condizioni del presente accordo quadro, si provvederà mediante preventivo accordo sottoscritto tra le parti, anche in forma disgiunta, il cui perfezionamento sarà soggetto e conseguente alla comunicazione della proposta ed alla relativa accettazione da ambo le parti.

Le modifiche al presente accordo quadro andranno a valere, dove il caso lo richieda, anche sulle singole contrattualizzazioni discendenti dal presente atto il cui schema è parte integrante come allegato "A".

Art. 5 - FATTURAZIONE

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, alla fine di ogni mese, provvederà ad emettere fattura elettronica sulla base delle effettive presenze rilevate nel mese di fatturazione, alla luce del suddetto prezzario stabilito, avendo cura di inviare, alla competente struttura regionale, copia del report di monitoraggio come indicato nell'art. 2 del presente accordo quadro.



Le fatture dovranno essere indirizzate a:

REGIONE MARCHE
SOGGETTO ATTUATORE EMERGENZA UCRAINA
VIA GENTILE DA FABRIANO, 3
60125 – ANCONA
Codice Univoco Ufficio _____

Dovranno, inoltre, essere riportati necessariamente i dati del CIG relativo al contratto sottoscritto, il dettaglio e le quantità delle prestazioni contabilizzate, nonché i riferimenti alla data di sottoscrizione del contratto e quant'altro richiesto in sede di stipula.

Art. 6 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in relazione al presente accordo quadro, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, verranno risolte primariamente in via amministrativa o conciliativa come tentativo da entrambe le parti.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo con le forme amministrative e conciliative, si provvederà ad adire alle forme giudiziarie ordinarie, per le quali controversie è esclusivamente competente il foro di Ancona.

Art. 7 – IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo, a registrazione e a tassa fissa, solo in caso di uso ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte interessata.

Letto approvato e sottoscritto

Il Soggetto Attuatore per l'emergenza Ucraina

Il Rappresentante (nome e cognome) _____

dell'Associazione di categoria denominata _____

Luogo e data
